



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 189 – 30 LUGLIO 2021

Riunione del 28/07/2021

**90.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **S.S. ASD SABAUDIA** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Alessandro POZZUOLI** nella qualità di Presidente p.t della S.S. ASD SABAUDIA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. Pozzuoli Alessandro n.q. di Pre. p.t. della A.S.D. Sabaudia, per aver, in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 2, 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, tesserato la minorenni I. C. per la stagione sportiva 2019/2020 attraverso la presentazione del Modulo F FIPAV (primo tesseramento degli atleti di nazionalità italiana) senza il consenso né dell'atleta né dell'esercente la potestà genitoriale;

- A.S.D. Sabaudia, in persona del Presidente pro tempore, per aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16 Statuto FIPAV, 2, 24 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, tesserato la minorenni I. C. per la stagione sportiva 2019/2020 attraverso la presentazione del Modulo F FIPAV (primo tesseramento degli atleti di nazionalità italiana) senza il consenso né dell'atleta né dell'esercente la potestà genitoriale

oooooooooooooooooooo



Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 07 luglio 2021, in modalità videoconferenza.

In detta udienza, il procuratore federale collegato, Avv. Edoardo Spighetti illustrava l'atto di deferimento, concludendo per l'accertamento della responsabilità di entrambi gli incolpati e per la conseguente applicazione di idonea sanzione disciplinare nei confronti di entrambi. Nessuno compariva per il sodalizio e per il legale rapp.te del medesimo.

All'esito della Camera di Consiglio il Tribunale, mancando in atti la prova dell'avvenuta ricezione da parte degli incolpati del link necessario per il collegamento da remoto, rinviava il procedimento all'udienza del 28 luglio 2021 nella quale compariva il rappresentante della Procura Avv. Alessandro Guarnaschelli che reiterava le conclusioni già illustrate e precisate nella precedente udienza di rinvio.

Compariva altresì il sig. Alessandro Pozzuoli il quale, dopo alcune difficoltà nel collegamento da remoto, riusciva ad intervenire e rilasciava spontanee dichiarazioni, ribadendo che tanto l'atleta quanto i genitori della stessa erano perfettamente a conoscenza della sussistenza e validità del vincolo.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla decisione n. 12 del 25.03.2021 con la quale la Commissione Tesseramento Atleti, confermando la decisione dell'Ufficio Tesseramento (prot/tess/00008/21) che aveva statuito la validità sostanziale del vincolo in essere tra l'atleta C. I. ed il sodalizio ASD Sabaudia, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura per la valutazione delle eventuali responsabilità disciplinari ravvisabili nella condotta tenuta dal sodalizio nella vicenda de qua.

Era infatti emerso che il tesseramento della suddetta atleta minorenni (primo tesseramento atleta di nazionalità italiana), era stato posto in essere senza il necessario consenso scritto dell'atleta stessa e dell'esercente la potestà genitoriale sulla medesima.

Nonostante tale omissione risultasse per tabulas e fosse comunque pacifica ed incontestata, essendo però comprovata la sussistenza sostanziale del tesseramento e la conoscenza dello stesso in capo sia all'atleta che ai di lei genitori, prima l'Ufficio Tesseramento e poi, in sede di reclamo, la competente Commissione, rigettavano l'istanza



proposta dalla madre dell'atleta, diretta a sentir dichiarare la nullità, annullabilità e/o non omologabilità del tesseramento e comunque la revoca del vincolo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 R.A.T., stante l'irregolarità formale del tesseramento, la Commissione disponeva però la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Oggetto del presente procedimento, pertanto, non è e non può essere la validità e/o revocabilità del vincolo, ma solo l'esame della condotta tenuta dal sodalizio nella procedura di tesseramento de qua.

Così circoscritta la fattispecie sottoposta al vaglio ed alla decisione di questo Tribunale, non vi è dubbio che i fatti contestati al sodalizio risultino storicamente accertati e pacifici, nonché disciplinarmente rilevanti.

A seguito della richiesta inoltrata dall'Ufficio Tesseramento per l'esibizione del modulo debitamente sottoscritto dall'atleta e dall'esercente la potestà genitoriale sulla medesima, ancora minorenni, il sodalizio si limitava a trasmettere il modulo, questo sì sottoscritto dal genitore, attestante l'avvenuta cessione ad altro sodalizio, in prestito annuale, del vincolo in essere con l'atleta, ma non anche la documentazione necessaria a comprovare la regolarità della procedura di primo tesseramento.

A prescindere pertanto dalla validità sostanziale del vincolo accertata e dichiarata dai competenti Uffici Federali, ritiene il Tribunale che l'omessa acquisizione preventiva del consenso scritto – di cui il legale rapp.te del sodalizio si rende garante dinanzi alla Federazione - integri la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione e confermi l'illecito disciplinare contestato al sig. Pozzuoli nella sua qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio, cui consegue la responsabilità del sodalizio per i fatti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

Accertata la responsabilità degli incolpati nei limiti sopra precisati, ritiene il Tribunale di dover applicare le sanzioni di cui al dispositivo

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Alessandro Pozzuoli, nella qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio ASD Sabaudia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);



- a carico del sodalizio ASD Sabaudia in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00)

Roma, 28 luglio 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 luglio 2021